

# **ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI CODOGNO ITCG "P. Calamandrei"**



## **TUTELA DEI GIOVANI SUL LAVORO**

**(D.Lgs. 345 del 04/08/1999)**

**26 Settembre 2018**

## ANAGRAFICA

Istituto	<b>ITCG “P. Calamandrei”</b>
Sede Legale	Viale Resistenza, 11 – 26845 Codogno (LO)
Sede Operativa	Piazza della Repubblica, 7 – 26845 Codogno (LO)
Datore di lavoro	<b>Dott.ssa Rizzi Antonia</b>
Attività svolta	Istruzione
<i>Ambienti di lavoro:</i>	<b><i>(vedi elenco dei reparti e/o aree)</i></b>

---

Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art.28 comma 1 del D.Lgs.81/2008 ed in applicazione all’art.8 del D.Lgs.345/99 si è proceduto alla valutazione dei rischi specifici per i lavoratori minori.

A tale scopo sono state individuate, nel processo lavorativo, quelle attività che non possono essere svolte dal lavoratore minore o per le quali è necessario adottare particolari provvedimenti.

Si è proceduto a predisporre:

- specifica “**Scheda analisi rischio**”,
- **facsimile della lettera** da trasmettere ai titolari della potestà genitoriale per informarli sui risultati della valutazione del rischio effettuata in relazione ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale
- **Note relative alla tutela dei giovani sul lavoro.**

## UFFICIALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO MINORI" è stato elaborato da:

**Datore di lavoro:**

DOTT.SSA RIZZI ANTONIA

(Firma)

in collaborazione con:

**il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:**

ING. DAVIDE GRIONI



(Firma)

ed il **Medico competente:**

DOTT. BRICCHI ANGELO

(Firma)

per presa visione del **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:**

SIG. STEFANO VERCELLATI

(Firma)

26 Settembre 2018

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

L' **Istituto d'Istruzione Superiore di Codogno** è formato dall'unione di tre istituti secondari superiori: l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "**Avv. G. Ambrosoli**", sede centrale dell'istituto, sito in Viale Resistenza, 11 a Codogno, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "**P. Calamandrei**" sito in Piazza della Repubblica, 7 a Codogno, e l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente sito in località Villa Igea in Via Villa, 53 a Lodi. I primi due istituti sono situati in zone residenziale, mentre l'**IPAA Merli** è situato a sud della città di Lodi in zona prevalentemente agricola.

La proposta formativa offerta dall'ITCG "**P. Calamandrei**" si compone dei seguenti indirizzi:

- AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING;
- SISTEMA MODA.

<b>TUTELA DEI GIOVANI SUL LAVORO SCHEDE ANALISI RISCHI</b>			
<b>Reparto/ Postazioni</b>	<b>Rischi generali per i minori</b>	<b>Attività vietate in base all'allegato I del D.Lgs. 345/99</b>	<b>Azione da attivare</b>
<b>Vari</b>	Mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi		Affiancare al minore personale qualificato, che lo istruisca e lo informi dei rischi presenti nell'attività.
	Rischio chimico <b>Lavorazioni che prevedono l'utilizzo di sostanze chimiche</b>	<b>Lavorazione vietata ai sensi dell'allegato 1:</b> ➤ <i>attività che comportano esposizione a sostanze e preparati chimici etichettati</i>	Divieto di assegnare ai lavoratori minorenni attività che comportano esposizione a sostanze e preparati chimici classificati come previsto nell'allegato 1 del D.Lgs. 345/99 e all'art. 222 del D.Lgs. 81/08.
	Processi e lavori: <b>Normale attività lavorativa</b>	<b>Lavorazione vietata ai sensi dell'allegato 1:</b> ➤ <i>lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'articolo 268 del D.P.R. 27/4/55, n. 547;</i>	Divieto di effettuare lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione

Si ricorda inoltre che, ai sensi degli art.36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 è necessario organizzare per i minori, così come per tutti gli altri dipendenti attività di informazione/formazione in merito a:

- aspetti generali di sicurezza;
- procedure predisposte per attività particolari;
- procedure predisposte per la gestione delle emergenze

} Ai titolari della potestà genitoriale di:

.....

Via .....n°.....

.....

**OGGETTO: comunicazione delle informazioni di cui all'art.36 del D.Lgs.81 del 9 Aprile 2008, ai sensi dell'articolo 7 della L.977 del 17 ottobre 1967 così come modificato dal D.Lgs.345 del 4 agosto 1999**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ in relazione al rapporto di lavoro instaurato in data \_\_\_\_\_, con il lavoratore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, ai sensi di quanto previsto dalla legge sul lavoro minorile di cui all'oggetto,

#### COMUNICA

ai titolari della potestà genitoriale del lavoratore minorenni su indicato le seguenti informazioni:

- a) rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale
  - **vedi allegato 1**
- b) misure e attività di protezione e prevenzione adottate
  - **vedi allegato 1**
- c) rischi specifici cui è esposto il minore in relazione all'attività svolta, normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia
  - **vedi allegato 1**
- d) procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori
  - **estratto del Piano di Emergenza Interno dell'azienda**
- e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: **Ing. Grioni Davide**
- f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: **Sig. Vercellati Stefano**
- g) medico competente: **Dott. Bricchi Angelo**

h) nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione e di pronto soccorso, di cui agli articoli 43 D.Lgs.81/2008

<b>PREVENZIONE INCENDI</b>	<b>PRONTO SOCCORSO</b>
Trezza Cesare Gaetani Carmelina Longinotti Stefano	Trezza Cesare Gaetani Carmelina Longinotti Stefano

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di titolare della potestà genitoriale del minore \_\_\_\_\_, dichiara di avere ricevuto la presente informativa il \_\_\_\_\_.

Firma per ricevuta

\_\_\_\_\_

**QUADRO COMPLESSIVO DEI RISCHI PRESENTI**

RISCHIO SPECIFICO ATTIVITÀ	AZIONI ADOTTATE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER TUTTI I LAVORATORI	AZIONI SPECIFICHE PER I MINORI
<b>AGENTI CHIMICI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UTILIZZO DI PRODOTTI ETICHETTATI</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli operatori sono stati dotati di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI)</li> <li>• Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi legati all'esposizione a sostanze chimiche</li> </ul>	Non saranno utilizzati lavoratori minorenni nelle operazioni che comportano esposizione ad agenti chimici etichettati secondo l'allegato 1 del D.Lgs. 345/99 e secondo l'art. 222 del D.Lgs. 81/08.
<b>RISCHI MECCANICI:</b> <b>IMPIANTO ELETTRICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di attrezzature a norma, protezione impianto elettrico con interruttore differenziale salvavita da 0,03 A</li> </ul>	Divieto di effettuare lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione

Al fine di ridurre ulteriormente i rischi, derivanti dalla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, il minore verrà affiancato a personale qualificato che lo istruisca e lo informi dei rischi presenti nell'attività.

**NOTE RELATIVE ALLA  
TUTELA DEI GIOVANI SUL LAVORO  
DECRETO LEGISLATIVO DEL GOVERNO N° 345 DEL 04/08/1999  
attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei  
giovani sul lavoro**

Il DLgs n. 345 del 4 agosto 1999, pubblicato sulla G.U n.237, entrato in vigore il 23 ottobre 1999, disciplina il lavoro dei minori modificando la legge n. 977 del 1967.

I minori di 15 anni o che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico (definiti "bambini") non possono essere adibiti al lavoro; unica eccezione l'impiego in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo purché autorizzati dalla direzione provinciale del lavoro.

I minori tra i 15 e i 18 anni non più soggetti all'obbligo scolastico (definiti "adolescenti") non possono essere adibiti alle lavorazioni indicate nell'allegato n. 1 del decreto.

Fanno eccezione gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti servizi domestici prestati in ambito familiare e prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.

Le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato n. 1 possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione (vedi ad esempio Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione); tale attività di formazione professionale deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro (l'autorizzazione non necessita in caso di Istituti di istruzione e di formazione professionale).

In presenza di minori o nell'ipotesi di assunzione di un minore procedere:

Valutazione specifica dei rischi: al fine di individuare le lavorazioni alle quali non possono essere adibiti i minori (la valutazione deve essere ripetuta dopo ogni modifica rilevante delle condizioni lavorative)

Visite mediche: l'idoneità all'attività lavorativa cui dovrà essere adibito il minore deve essere accertata tramite visita medica, da effettuarsi presso l'azienda USL, prima dell'ammissione al lavoro e periodicamente ad intervalli non superiori ad un anno; nel caso di attività soggette a sorveglianza sanitaria, è il medico competente aziendale che provvede al controllo sanitario.

Il giudizio sulla idoneità deve essere trasmesso per iscritto anche a chi esercita la potestà genitoriale

Informazione e formazione: informazione e formazione secondo artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008; le informazioni sui rischi devono essere fornite anche a chi esercita la potestà genitoriale

Altri aspetti trattati dal D.Lgs. 345/99.

Lavoro notturno: è vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo alcune deroghe specificatamente definite.

Riposo settimanale: periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, possibilmente consecutivi, e comprendente la domenica; sono previste eccezioni soprattutto per attività lavorative di carattere culturale, artistico, ecc..

**ALLEGATO I**

**I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:**

**1. Agenti fisici:**

- a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
- b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 dB  $L_{EP,d}$

**2. Agenti biologici:**

- a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

**3. Agenti chimici:**

- a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
- b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
  - 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
  - 2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
  - 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
  - 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
  - 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
  - 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
  - 7) può ridurre la fertilità (R60);
  - 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
- c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)";
- d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;
- e) piombo e composti;
- f) amianto.

**II. Processi e lavori:**

Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso.

- 1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.
- 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
- 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
- 4) Lavori di mattatoio.
- 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
- 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
- 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
- 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
- 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
- 11) Lavorazioni nelle fonderie.

- 12) Processi elettrolitici.
- 13) .... soppresso ....
- 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
- 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
- 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
- 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
- 19) Lavorazione dei tabacchi.
- 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
- 21) Produzione di calce ventilata.
- 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
- 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
- 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
- 25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
- 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
- 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori o motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
- 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
- 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
- 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
- 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- 33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
- 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
- 35) Produzione di polveri metalliche.
- 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
- 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.